

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°35/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., ha chiesto con istanza del 6 marzo 2012 e successiva integrazione dell'8 marzo 2012 la concessione demaniale marittima – ex art.26 Cod. Nav. – di un'area demaniale compresa tra il Magazzino n°4 e l'edificio "ex locanda" sita in Porto Vecchio per adibirla a parcheggio dei mezzi a seguito dei crocieristi;

tenuto conto che l'area demaniale marittima sopraccitata rientra nel perimetro delle aree demaniali per le quali, con Decreto prot.n.19/08 – 300/2001 del Commissario del Governo della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata sospesa temporaneamente l'applicazione del regime doganale di punto franco e che l'entrata in vigore di tale Decreto è subordinata alla realizzazione di opportune recinzioni;

ravvisata la necessita di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo al fine di permettere alla Società richiedente l'imminente inizio delle operazioni di posa delle recinzioni sopraccitate;

visto il Decreto del Commissario del Governo della Regione Friuli Venezia Giulia, prot.19/8-600/2001, del 23 luglio 2001, di sospensione temporanea del regime doganale di Punto Franco;

vista l'Ordinanza E.A.P.T. 24/1992;

visti gli artt.30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n°285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n°495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima evidenziate in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze dell'E.A.P.T./A.P.T., **trascorse 48 ore dall'apposizione della prescritta segnaletica e sino al termine delle operazioni di recinzione** sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale – quando ritenuto necessario dalla Società richiedente nei periodi di posa delle recinzioni.

1.1 - In deroga al provvedimento sopra stabilito, nelle aree sopra individuate, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi della Società richiedente o dalla stessa autorizzati, a quelli dell'impresa ed al personale che provvederà alla posa delle recinzioni, nonché alle persone autorizzate dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., ai mezzi di soccorso e d'emergenza.

Art. 2 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti, dovrà:

2.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e s.m.i., in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dal provvedimento sopra disposto, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.2 – sollevare l’Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.3 – osservare e far osservare nell’ambito dell’area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs.81/08), ed un generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle diverse attività svolte;

2.4 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall’uso dell’area in oggetto possa derivare pregiudizio per l’igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe;

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l’inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 31 MAG. 2012

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
II PRESIDENTE
dott.ssa *Marta Bassi*

